

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CORNO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA RIZZO

Seduta del 18/02/2025

## FATTO

Nel ricorso, la cliente ha affermato quanto segue:

- in data 20/05/2017 concludeva un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. \*071) con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 22.440,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 187,00 ciascuna;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza nel mese di giugno 2021, dopo il pagamento di 49 rate;
- veniva applicata la commissione di estinzione anticipata pur in assenza dei presupposti di legge previsti dall'ultimo comma dell'art. 125 *sexies* TUB (importo debito residuo inferiore ad € 10.000,00). Ove infatti controparte avesse, prima dell'applicazione della commissione di anticipata estinzione, operato gli storni previsti dal primo comma dell'art. 125 *sexies*, il debito residuo che il consumatore avrebbe dovuto corrispondere sarebbe appunto stato inferiore alla soglia di € 10.000,00 (così come previsto dalla decisione n. 11679 del 05/05/2021 del Collegio di Coordinamento);
- in relazione a detto contratto, la cliente ha quindi maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata ed alla restituzione della commissione di estinzione anticipata, per complessivi € 2.207,93;
- in data 29/04/2024 esperiva infruttuosamente reclamo.

La ricorrente domanda, quindi, il rimborso della somma di € 2.207,93 e di € 20,00 per le spese della procedura; oltre agli interessi dal reclamo al saldo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto ha affermato quanto segue:

- nonostante gli effetti della pronuncia CGUE “Lexitor”, risulta applicabile al rapporto di finanziamento l'art. 6 *bis* del DPR 180 del 1950, che ha ingenerato in capo agli enti finanziatori il “legittimo affidamento” circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi “*up-front*” (non rimborsabili) e costi “*recurring*” (rimborsabili);
- la norma su richiamata, come le Disposizioni di vigilanza emesse in forza di tale previsione legislativa, non sono state dichiarate incostituzionali e deve ritenersi che le stesse sopravvivano alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022;
- con l'esecuzione del pagamento del debito di cui al conteggio estintivo, la cliente ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento, al contratto e/o al conteggio estintivo e, dunque, non avendo null'altro a pretendere nei confronti dell'intermediario per effetto della predetta estinzione anticipata;
- il conteggio estintivo è stato redatto sulla base del Contratto e del SECCI, entrambi sottoscritti dalla cliente;
- nel Contratto sono chiaramente indicate le modalità di calcolo del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata ex art. 125 *sexies* TUB. Precisamente, sono illustrati, anche i costi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, ossia i “costi di istruttoria” e i “costi per l'intermediario del credito”, oltre che gli “oneri erariali” (art. 3 del SECCI e art. 7 del Contratto) oneri, tutti i predetti, che restano a carico del cliente (o, comunque, al titolare del Contratto) in quanto riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella stipulazione del Contratto e nella concessione ed erogazione del credito. Proprio per il fatto che detti costi trovano ragione nella conclusione del Contratto, essi non possono considerarsi dei costi non goduti per estinzione anticipata del rapporto e, dunque, non sono soggetti a rimborso, quanto meno da parte del cessionario del credito;
- come statuito proprio dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, “*i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni upfront] non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva*”. Ne consegue che ogni domanda di rimborso di commissioni fondate sul contratto che non saranno rimborsate neppure dal soggetto con il quale è stato sottoscritto il Contratto non potrà che essere rivolta allo Stato italiano;
- alla luce di quanto sopra, il conteggio estintivo trasmesso alla ricorrente deve ritenersi pienamente corretto, con conseguente rigetto delle richieste di rimborso di ulteriori somme.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, comunque, che venga rigettato.

## DIRITTO

Oggetto della presente controversia è un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 20/05/2017 ed estinto anticipatamente in data 30/06/2021, dopo la scadenza di n. 49 rate su n. 120 totali.

Con l'art. 11 *octies*, comma 2, DL 25/05/2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella L. 23/07/2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24/07/2021 ed entrata in vigore il successivo 25/07/2021), è stato riformulato l'art. 125 *sexies* TUB. La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che: *“Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/2021 il Collegio di Coordinamento ABF, esprimendo il seguente principio di diritto: *“in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/07/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”*.

Con sentenza 263/22, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11 *octies*, comma 2, DL n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: *“L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-*octies*, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor”*.

Il contratto oggetto della presente controversia è stato sottoscritto in data 20/05/2017, pertanto prima del 25/07/2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2021). In base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati *ante* 25/07/2021 trova applicazione l'originario art. 125 *sexies* TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza “Lexitor”, e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi: per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi ABF, le clausole del contratto oggetto della presente controversia devono essere così classificate: Commissioni in favore dell'intermediario finanziario: Quota non ripetibile – *Up front*, Quota ripetibile – *Recurring* (rimborsabile con criterio contrattuale della curva degli interessi); Commissioni di distribuzione – *Up front*.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati *ante* 25/07/2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. “curva degli interessi” (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di

eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 18.043,50			Tasso di interesse annuale				4,50%	
Durata del prestito in anni	10			Importo rata				187,00	
Numero di pagamenti all'anno	12			Quota di rimborso pro rata temporis				59,17%	
Data di inizio del prestito	01/06/2017			Quota di rimborso piano ammortamento - interessi				37,29%	
rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni in favore dell' Intermediario (quota non ripetibile)				3.071,85	Upfront	37,29%	1.145,58		1.145,58
Commissioni in favore dell'intermediario (quota ripetibile)*				1.316,51	Criterio contrattuale	***	490,95		490,95
Commissioni distribuzione				448,80	Upfront	37,29%	167,37		167,37
Totale				4.837,16					1.803,90

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a € 1.804,00, è inferiore a quanto chiesto dalla ricorrente (€ 2.091,56 al netto di quanto richiesto a titolo di commissione di estinzione anticipata) che ha applicato il criterio *pro rata temporis* alla voce di costo “Commissione in favore dell’intermediario (quota ripetibile)” in luogo del criterio contrattuale.

La ricorrente chiede, genericamente, “*la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute*”. Tale pretesa – non supportata da alcuna evidenza probatoria – non merita accoglimento.

La cliente domanda, inoltre, il rimborso integrale delle commissioni di anticipata estinzione, per l'importo di € 116,37, affermando che, ove l'intermediario prima dell'applicazione della commissione di anticipata estinzione avesse operato gli storni previsti dal primo comma dell'art. 125 *sexies*, il debito residuo che il consumatore avrebbe dovuto corrispondere sarebbe stato inferiore alla soglia di € 10.000,00.

Al riguardo si osserva che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909/2020 del 31/03/2020, ha enunciato il seguente principio interpretativo: “*La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*”.

Tanto premesso, osserva questo Collegio che: l'indennizzo corrisponde all'1% del “capitale residuo a scadere”, pari a € 11.637,44; come già evidenziato, in sede di conteggio estintivo non sono stati oggetto di riduzione proporzionale neppure i costi per cui il contratto stesso prevedeva il rimborso; la vita residua del contratto è superiore a un anno; sottraendo al “capitale residuo a scadere” indicato nel conteggio estintivo l'importo da rimborsare al cliente in relazione alla riduzione del costo totale del credito, la base di calcolo sulla quale conteggiare quanto dovuto a titolo di commissione di estinzione anticipata risulta inferiore a € 10.000,00.

La domanda proposta merita, pertanto, accoglimento.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.920,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANDREA TINA